

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
LA MARINA MILITARE
E
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

La Marina Militare con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), PEC maristat@postacert.difesa.it, nella persona del Capo di Stato Maggiore delle Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino

e

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con sede legale in Roma, Viale Trastevere, n. 76/a (Codice fiscale 80185250588), PEC dgosv@postacert.istruzione.it, rappresentato dal Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Dott. Fabrizio Manca

(nel seguito M.M. e MIM, singolarmente anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti").

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 15 concernente gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*" e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 21 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" e ss. mm. ii.;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*" e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 18

relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;

- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*” e ss. mm. ii.;
- la legge 3 agosto 2007, n. 124 “*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*” e ss. mm. ii.. Sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, “*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate*”; il DPCM 6 novembre 2015, “*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*”; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, “*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 3, comma 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e in particolare l'art. 5, comma 5, relativo alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 70 e 71 sulla costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e comma 124 sulla formazione dei docenti;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 784 e seguenti, con riguardo ai “*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*” (PCTO);
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, e ss. mm.

ii.;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss. mm. ii., con particolare riguardo all’articolo 53, relativo alla “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” e ss. mm. ii., con particolare riguardo all’articolo 47 relativo alla modalità di trasmissione dei documenti con modalità telematiche tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l’articolo 52 concernente l’educazione marinaresca;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi*

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e ss. mm. ii.;

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e ss. mm. ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e ss. mm. ii. e in particolare, l’articolo 15 sul “*Segreto d’Ufficio*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 7 sulle reti di scuole;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e ss. mm. ii.;
- il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, 25 luglio 2012, n. 162 “*Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66*”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, “*Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro*”;

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 agosto 2018, n. 129, "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", con riferimento specifico agli articoli 43 (Capacità ed autonomia negoziale), 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale) e 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale);
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le "*Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*";
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "*Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- la Strategia dell'UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d'Azione adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l'intero settore marittimo;
- la Direttiva SMD-F-013 "*Direttiva concernente le modalità e le procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. delle attività di gestione economica di beni e servizi resi dall'A.D. e relativa gestione*";
- la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, di "*Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*";
- la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, di "*Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88-Secondo biennio e quinto anno*";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 recante la disciplina della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex articolo 15 della legge nr. 241/90;
- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali,

M_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14/05/2013, M_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M_D GMIL 0959267 del 03/06/2014;

- la pubblicazione SMM 120/UEU “*Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare*” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM-GEN-025 ed. maggio 2022 “*Direttiva sugli Accordi*”;
- le “*Linee programmatiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito*” del 30 novembre 2022, presentate in sede di audizione alla Camera dei Deputati, presso le Commissioni VII riunite (Cultura e Istruzione) della Camera e del Senato;

TENUTO CONTO

- degli obiettivi individuati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals* SDGs – sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU;
- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio europeo il 13 luglio 2021;
- dell’Accordo di Partenariato 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022, e in particolare, degli obiettivi specifici FSE Plus 4.e, 4.f ,4.g e FESR 4.II (Istruzione, formazione e competenze) nell’ambito dell’Obiettivo strategico di Policy 4 – Un’Europa più sociale e inclusiva;

PREMESSO CHE

Il MIM:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e territorio, per offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l’acquisizione di competenze trasversali e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione;
- promuove specifiche iniziative per il potenziamento di attività laboratoriali, individuando nelle modalità di apprendimento attivo e collaborativo, anche al di fuori del contesto scolastico, lo strumento in grado di ottimizzare in un approccio integrato conoscenze, abilità e competenze previste nei profili dei diplomati;

- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo, favorendo forme di partenariato con enti pubblici e imprese, anche con l'apporto di esperti esterni per l'acquisizione di competenze specialistiche;
- considera necessario contribuire allo sviluppo e all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e di trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici;
- favorisce e sostiene, in coerenza con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e delle competenze trasversali, anche attraverso interventi mirati e puntuali;
- sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa.

La M.M.:

- rende disponibili le professionalità delle proprie strutture organizzative e del proprio personale, per promuovere percorsi formativi atti a sviluppare nei giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità;
- intende realizzare sinergie con il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, per contribuire con risorse proprie, nonché con esperienze e conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica, scientifica e operativa delle studentesse e degli studenti;
- riconosce gli obblighi formativi che la normativa vigente pone in capo alle strutture ospitanti i percorsi di apprendimento al di fuori dell'ambiente scolastico;
- è interessata a favorire le iniziative formative negli ambienti operativi, intese come progetti formativi per le scuole, volti a consolidare l'apprendimento fondato sul saper fare, nonché l'orientamento dei giovani verso settori lavorativi che valorizzino le loro attitudini;
- ritiene che l'attenzione alle esigenze formative delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo della collettività e alla qualità della vita con iniziative concrete

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il mare svolge un ruolo centrale per le popolazioni: esso influenza direttamente ed indirettamente la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana. La globalizzazione dell'economia e della

sicurezza ha creato una reale interdipendenza di Paesi geograficamente lontani, il cui elemento di continuità è rappresentato dal flusso globale di persone, merci e risorse energetiche via mare;

- per l'Italia - nazione a forte connotazione marittima - il mare è l'elemento fondamentale da cui dipendono significativamente la propria sicurezza, l'economia, la prosperità ed il cui libero uso deve essere garantito, prevenendo e contrastando efficacemente tutti i rischi e le minacce presenti;
- il cluster marittimo è destinato a svolgere un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e il rilancio dell'economia nella nazione;
- in tale scenario, la difficoltà maggiore è rappresentata dalla generale inconsapevolezza nell'opinione pubblica dell'importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale: appare quindi opportuno realizzare una politica di informazione e formazione mirata ad una vera e propria rivalutazione del ruolo dell'ambiente marittimo;
- la strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza Marittima sostiene la coerenza tra le diverse politiche e strategie settoriali e rafforza in misura significativa il legame fra gli aspetti della politica marittima dell'UE e della cooperazione civile - militare. Gli obiettivi di tale strategia prevedono uno sviluppo coerente delle politiche specifiche - anche del mondo accademico - ed una risposta europea alle sfide in campo marittimo;
- la M.M. è da sempre impegnata a promuovere tutte quelle attività volte a sviluppare l'impegno civico e sociale dei giovani attraverso la condivisione di programmi ed attività tese a valorizzare il concetto di bene comune, con lo scopo di avvicinare i giovani stessi alle Istituzioni pubbliche ed alla cultura della responsabilità e della conoscenza;
- risulta meritevole suscitare nei giovani l'interesse e la passione per il mare e per le attività ad esso correlate;
- l'art. 92, comma 1, e comma 2, lettera p), del D. Lgs. n. 66/2010 *Codice dell'Ordinamento Militare* dispone che le Forze armate ... *omissis*... forniscano il proprio contributo nei campi della pubblica utilità...”;
- La M.M. ed il MIM con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione contenente le linee guida per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, allo scopo di prevedere – nel breve e lungo periodo – una collaborazione di carattere educativo e formativo, che potrà favorire senza maggiori oneri, l'innovazione delle rispettive organizzazioni e migliorare la qualità dei servizi reciprocamente prestati;
- Le Parti convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di

comune interesse nei campi della formazione, dell'istruzione, dell'educazione e della crescita dei giovani cittadini, del cluster marittimo, della cultura del mare, dello sport, della marittimità e della sicurezza marittima, della tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio marino e marittimo, coniugando un consolidato ruolo formativo dei giovani alle carriere nazionali ed internazionali ad un'irrinunciabile sensibilità per l'interesse nazionale nella dimensione marittima;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Premesse)**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

**Articolo 2
(Oggetto)**

Con il presente Accordo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, concordano di intraprendere un'azione comune mirata all'avvio di una cooperazione per i fini educativi e formativi mediante misure tese a realizzare un ottimale e sinergico livello di collaborazione ispirato a principi e linee programmatiche di comune interesse.

A tale fine, sulla base di quanto previsto nel Progetto formativo, che costituisce parte integrante del presente Accordo, quest'ultimo, intende:

- favorire l'acquisizione, da parte delle studentesse e degli studenti, di competenze tecnico-professionali, nell'ambito della tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio marino e marittimo,
- promuovere la formazione dei giovani in riferimento alla cultura del mare, dello sport, della marittimità e della sicurezza marittima.

La collaborazione per i fini educativi e formativi si potrà sviluppare anche attraverso:

- l'organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in mare a bordo di Unità navali a vela della M.M. a favore di studenti appartenenti agli Istituti Tecnici – settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazioni costruzione del mezzo e conduzione del mezzo, e – compatibilmente con le strutture e le risorse disponibili - agli Istituti Professionali - indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, quale occasione unica per i giovani di sperimentare la vita a bordo e per il loro l'addestramento pratico.

Articolo 3

(Obblighi delle Parti)

Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano reciprocamente a:

- collaborare senza alcun fine di lucro, senza alcun onere di spesa aggiuntivo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, attraverso:
 - l'elaborazione e la realizzazione di attività e progetti di cooperazione nei settori di comune interesse;
 - lo scambio reciproco di competenze ed esperienze;
 - la collaborazione attiva nel campo delle politiche giovanili;
 - l'educazione dei giovani e la loro partecipazione alle attività, sia all'interno della vita associativa sia all'interno della comunità sociale, al fine di aumentare la padronanza e la responsabilità;
 - l'organizzazione di conferenze, di dibattiti e di eventi culturali attinenti al mare;
 - l'organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in mare;
 - l'organizzazione di visite guidate alle Unità navali e alle strutture logistiche della Marina Militare.
- promuovere l'elaborazione e la realizzazione di attività e progetti di cooperazione nei settori di comune interesse che permettano l'acquisizione di competenze tecnico-professionali da parte dei

giovani, favorendo l'incontro tra le istituzioni scolastiche e le sedi operative della Marina Militare per la co-progettazione degli obiettivi di apprendimento;

- attivare lo scambio reciproco di competenze ed esperienze nell'ottica di una più sinergica collaborazione attiva anche nel campo delle politiche giovanili;
- promuovere l'organizzazione di visite, di conferenze, di eventi culturali attinenti al mare;

Articolo 4

(Referenti per l'esecuzione)

1. Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, sono definiti di seguito i referenti per l'esecuzione del presente Accordo:

- Per la Marina Militare, il Capo *pro-tempore* del 3° REPARTO PPM dello Stato Maggiore Marina.
- Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito:
 - il dirigente, o funzionario da lui delegato, dell'Ufficio IV della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione,
 - un dirigente scolastico di Istituto Tecnico - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, costruzione del mezzo navale,
 - un dirigente scolastico di Istituto tecnico – settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, conduzioni del mezzo navale,
 - un dirigente scolastico di Istituto Professionale - indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera;

2. I predetti referenti cureranno in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di informazione sulle attività frutto di collaborazione di cui all'articolo 3 del presente Accordo;
- il monitoraggio e la valutazione delle attività formative descritte;
- il monitoraggio dell'efficacia delle attività formative e degli ambienti di apprendimento in termini di innalzamento delle competenze tecnico-professionali e trasversali acquisite dalle studentesse e dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi;

- la raccolta delle valutazioni dei dirigenti scolastici, in ordine alle esperienze e alle iniziative formative realizzate, con evidenza dei risultati conseguiti, del potenziale formativo sviluppato e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

3. Essi, congiuntamente, predisporranno annualmente una relazione da inviare al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e alla Marina Militare, evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e le criticità nell'attuazione del presente Accordo, nonché le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

Articolo 5

(Accordi attuativi/convenzioni discendenti)

Le Parti potranno dare esecuzione agli impegni assunti con il presente Accordo attraverso la stipula di Accordi attuativi e/o convenzioni tra singole scuole o gruppi di scuole con cui potranno concertare, in particolare:

- le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte tenuto conto e del progetto formativo di cui all'Allegato A che costituisce il modello base di riferimento;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i benefici che si intendono conseguire in termini di contenimento delle spese, di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto, specificandone il numero, le competenze professionali richieste e/o ogni altro requisito ritenuto dalle parti necessario.

Articolo 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Il personale di una delle Parti che sia eventualmente chiamato a svolgere attività presso la sede dell'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché ad osservare le prescrizioni vigenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

2. Il personale potrà essere edotto delle prescrizioni vigenti a mezzo di appositi documenti informativi predisposti dalla Parte ospitante e, eventualmente, chiamato a sottoscriverli per conoscenza e accettazione.
3. Dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008.
4. A tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali comuni a fattor comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 7

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno rivolte, in particolare, a favorire, reciprocamente, la promozione dell'immagine, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti si impegnano a designare e comunicare alla controparte i nominativi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Articolo 8

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo che l'evento dannoso sia stato cagionato dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Articolo 9

(Copertura assicurativa)

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali delle Parti dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Articolo 10

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato a tutte le attività svolte in forza del presente Accordo.
3. Ove la collaborazione comporti un rischio di compromissione della riservatezza dei dati, le attività dell'Accordo dovranno essere limitate al livello "non classificato".

Articolo 11

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 12

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo, il personale della M. M., chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e

compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi e/o convenzioni discendenti.

Articolo 13

(Tutela del patrimonio informativo della Marina Militare)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione della M. M., partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per la M.M. e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. È facoltà delle parti interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorché la condotta della controparte sia valutata difforme dagli impegni assunti in forza del precedente comma.
3. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi e/o convenzioni discendenti.

Articolo 14

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

1. Esclusivamente nell'ambito delle attività del presente Accordo e, eventualmente, in quelle degli accordi attuativi e/o convenzioni discendenti, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà. In nessun caso, sarà consentito l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.

2. Nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, le Parti si impegnano a salvaguardare l'immagine dell'altra parte e ad osservare le prescrizioni vigenti e gli impegni assunti.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo istituzionale non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia altra natura. Le Parti dichiarano che l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, senza la preventiva autorizzazione della controparte e/o in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà ritenuto abusivo.

Articolo 15

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere imprevedute situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di tre anni prorogabili per un successivo triennio, previa formulazione di richiesta scritta di una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza naturale e successiva accettazione della controparte, da formalizzarsi entro il periodo di vigenza dell'Accordo con atto scritto, dal quale si evinca l'avvenuto accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo.
2. È esclusa qualunque forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un

preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 5 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 17

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti, per mutate esigenze, potranno concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 16.

Per l'Amministrazione militare sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Articolo 18

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente, né parzialmente a pena di nullità della cessione.

Articolo 19

(Risoluzione)

L'Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso in forma scritta ovvero per manifestazione unilaterale di volontà nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi da esso derivanti.

Articolo 20

(Oneri finanziari e Costi)

1. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per le Parti.
Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.
2. Gli eventuali accordi attuativi e/o convenzioni discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 21

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano.

Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione tra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 22

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, _____

Per la Marina Militare

Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il Capo di Stato Maggiore
Amm. Sq. Enrico CREDENDINO

Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione
Dott. Fabrizio MANCA

PROGETTO FORMATIVO

Nell'ottica di favorire una maggiore interazione tra il mondo della formazione e il sistema del lavoro, il progetto formativo è volto a promuovere l'attivazione dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte di studenti degli Istituti Tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazioni costruzione del mezzo e conduzione del mezzo - e degli Istituti Professionali dell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" sulla base di attività formative, qui di seguito elencate in via esemplificativa:

- Organizzazione di incontri di orientamento negli Istituti dell'istruzione tecnica e professionale di settore, atti a favorire e a sviluppare la conoscenza, da parte degli studenti e delle studentesse, di specifiche attività riconducibili al mare e di competenze ad esso connesse, che possano integrare gli obiettivi formativi forniti dalle scuole di appartenenza e costituire le basi per la formazione di future professionalità;
- Erogazione di lezioni teoriche negli Istituti con la partecipazione degli esperti / istruttori della Marina Militare;
- Organizzazione di visite guidate alle Unità navali e alle strutture logistiche della Marina Militare;
- Organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in mare a bordo di Unità navali a vela della Marina Militare a favore di studenti appartenenti agli Istituti Tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazioni costruzione del mezzo e conduzione del mezzo - e agli Istituti Professionali - indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, quale occasione unica per i giovani di sperimentare la vita a bordo e per il loro l'addestramento pratico.